

CXIII.

TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1884

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — Congedo — Annunzio di nomine di nuovi Senatori — Commemorazione di dieci Senatori morti durante le ultime vacanze. — Parole del Senatore Alfieri in elogio del Senatore Leopoldo Galeotti — Sorteggio della Deputazione che si recherà ad esprimere a Sua Maestà il Re i sensi di ammirazione del Senato pel suo viaggio a Napoli — Proposta del Senatore Zini approvata — Votazioni per la nomina di due membri della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori e di un membro per ciascuna delle Commissioni permanenti di finanza, di sorveglianza alla Cassa militare e delle petizioni — Seguito della discussione del progetto di legge sulle modificazioni alle leggi sulle pensioni pei militari del regio Esercito — Considerazioni del Senatore Caccia — Risposta del Ministro della Guerra — Approvazione della Tabella per le pensioni dei militari — Osservazioni del Senatore Saracco e risposta del Ministro — Discussione del progetto di legge per Modificazioni alle leggi sulle pensioni dei militari della regia Marina — Osservazioni del Senatore Finali, Relatore — Approvazione di tutti gli articoli del progetto e dell'annessa Tabella.

La seduta è aperta alle ore 3 e 15.

Sono presenti i Ministri della Guerra e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Ora si darà lettura dell'elenco dei nuovi Senatori.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

« Eccellenza,

« Roma, 27 novembre 1884.

« Mi onoro di partecipare all'E. V. che S. M. il Re con decreto in data di ieri si è degnata

nominare Senatori del Regno gli onorevoli signori:

Amore Comm. Avv. Nicola
 Basile-Basile Comm. Luigi
 Betti Professore Luigi
 Bonaccorsi di Casalotto Marchese Domenico
 Buglione di Monale Cav. Luigi
 De Foresta Conte Adolfo
 Dozzi Avv. Antonio
 Farina Comm. Agostino
 Gerbaix De Sonnaz Cav. Giuseppe
 Guarini Conte Giovanni
 Lafrancesca Comm. Francesco
 Larussa Comm. Leonardo
 Lovera di Maria Conte Ottavio
 Luciani Comm. Matteo
 Mari Comm. Avv. Adriano
 Perazzi Comm. Ing. Costantino
 Piroli Comm. Giuseppe

Rasponi Conte Cesare
 Robecchi Avv. Giuseppe
 Spalletti Conte Venceslao
 Villari Professore Pasquale.

« Accludo le copie autentiche dei decreti per la consegna ai titolari, e prego l'E. V. di dar partecipazione delle nomine al Senato.

« Mi è grata l'occasione di ripetere a V. E. la espressione della mia stima ed osservanza.

« *Il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*
 « DEPRETIS ».

PRESIDENTE. Il Senatore Cambray-Digny ha chiesto un congedo di giorni 15 per motivi di salute.

Se nessuno fa opposizione, questo congedo s'intende accordato.

(È accordato).

Commemorazioni.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi,

Mi tocca di compiere il doloroso ufficio di annunziarvi che nel breve periodo delle ultime vacanze parlamentari il Senato lamentò la perdita di ben dieci Senatori.

Il 3 di luglio scorso, in Milano, cessava di vivere il Cav. Eugenio Venini.

Egli era nato nel 1807 ed era Senatore dal 1864.

Godeva grande stima nella sua città natia, dove fu chiamato più volte a far parte del Consiglio Comunale e di altri Istituti di amministrazione della cosa pubblica. Da ultimo si era ritirato a vita privata e riserbata.

Il 18 dello stesso mese di luglio moriva in Firenze il comm. Zanobi Pasqui-Cartoni nella grave età di 85 anni, poichè era nato nell'ultimo anno del secolo passato. Fu uno dei più vecchi magistrati toscani, forse il più vecchio, perchè aveva servito fin dai tempi di Ferdinando III. Venne collocato a riposo col titolo di Presidente di sezione di Corte di cassazione, e nominato Senatore nel dicembre del 1870.

Il 25 del medesimo mese di luglio mancava ai vivi pure in Firenze il cav. Vito Beltrani.

Egli era nato a Trapani in dicembre del 1807, ed era Senatore dal 1874. Prese parte attivissima nella rivoluzione siciliana del 1848. Fu più volte Deputato, patriota costante e caldissimo, uomo di molto ingegno e di grande coltura.

Il 6 agosto fu l'ultimo della vita del conte Leopoldo Martinengo che trovavasi in una sua villa presso Battaglia. Era nato nel 1805, e Senatore dal maggio del 1863. Apparteneva ad una illustre famiglia bresciana ascritta al patriziato veneziano. Dotato di ricco censo ne rivolgeva gran parte in opere benefiche e nella raccolta di oggetti di arte preziosi di cui era intelligente ed amantissimo. Lasciò stima imperitura di uomo buono, integro e benefico.

Il 27 dello stesso mese di agosto si spegneva in Cagliari la preziosa vita del conte Francesco Maria Serra nella avanzata età di 80 anni.

Voi tutti l'avete veduto poco tempo prima che ci toccasse il dolore di perderlo, in quest'Aula è nelle sale del Senato ad attendere con rara assiduità alla carica di Senatore di cui era insignito fino dal 1861. Sarebbe troppo lungo e non consentaneo al mio compito di enumerarvi i servizi resi alla patria ed al Governo da quest'uomo eminente che avrete pure ammirato su questo seggio, dal quale mi tocca di annunziarvene la dolorosa dipartita: lo farà degnamente la stampa, la voce pubblica e la storia.

Due giorni dopo, cioè il 29 di agosto, moriva in Firenze il commendatore Leopoldo Galeotti, Senatore del Regno dal 15 di novembre 1874. Era nato nel 1813. Si dedicò fin dal 1849 all'esercizio dell'avvocatura riportando nome di giurisperito distinto. Venne chiamato a rappresentare il collegio di Pescia per parecchie legislature. Uomo di molta coltura, modesto, d'animo mite ed affettuoso, godeva meritamente la stima di tutti coloro che ebbero la sorte di conoscerlo.

Nello stesso e medesimo giorno 29 di agosto moriva in Lesa Giulio Carcano che apparteneva a quest'alto Consesso dal 15 di maggio 1876.

Nato a Milano nel 1812 da antica e nobile

famiglia, si dedicò di buon'ora alle lettere di cui si fece passionato cultore, riportandone fama ben meritata di letterato valente e dottissimo.

Il 27 di settembre cessava di vivere in Aquila, città dove era nato nel 1817, il commendatore Fabio Cannella che era Senatore del Regno dal 27 di novembre 1883.

Era dotato di rare qualità per le quali era degnamente apprezzato dai suoi concittadini che gli affidarono il mandato di rappresentante del collegio della stessa città di Aquila per cinque consecutive legislature. Affezionato al suo paese natio gli diede prove del più vivo interessamento in varî uffici pubblici a cui fu chiamato.

Nel 28 d'ottobre mancava ai vivi quasi improvvisamente il cavaliere Scipione Sighele presidente onorario di Corte di cassazione, nato nel 1806 e che faceva parte di questo Alto Consesso dal 6 febbraio 1870.

Entrato giovanissimo nella magistratura la percorse con onore, riportandone meritamente i sommi gradi per la sua dottrina, operosità e integrità.

Era magistrato del vecchio stampo e lasciò vivo desiderio di sè fra coloro che lo conobbero e ne apprezzarono gli eminenti meriti.

E per ultimo, quattro giorni or sono, cioè il 24 di questo mese cessava di vivere in Torino il commendatore Giuseppe Bella, ispettore del Genio civile. Egli era nato a Genova nel 1808 e faceva parte di questo Alto Consesso dal 1865. Il suo illuminato liberalismo e la sua vasta dottrina gli meritavano di essere eletto Deputato per tre Legislature. Tutti conoscono gli eminenti servizi resi da questo benemerito personaggio in diversi uffici che coprì con sommo onore e vantaggio della cosa pubblica nella sua qualità d'ingegnere distintissimo. Fu tra coloro che più efficacemente si adopraronò all'incremento e allo sviluppo delle nostre ferrovie.

Dopo questi brevi cenni sopra i dieci Senatori che ci mancarono prima di riprendere i nostri lavori, io credo di associarmi ai sentimenti dei miei Colleghi nel deplorarne di tutti amaramente la perdita.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Io vorrei che altra parola più eloquente della mia adempiesse all'ufficio che mi detta l'animo profondamente commosso in questo momento.

Fra le dolorose commemorazioni che l'Eccellentissimo nostro Presidente ha fatte, vi è stata pur quella del Senatore Leopoldo Galeotti.

Io credo che i miei Colleghi vorranno unanimi associarsi a me per quanto io senta, che, a parlare di tant'uomo, ben altro oratore che io non sia converrebbe si alzasse.

Io non posso davvero qui all'improvviso ricordare moltissimi meriti di questo nostro insigne Collega.

Accennerò due cose soltanto; egli fino dal 1846, in un libro notevolissimo pose, si può dire, il fondamento giuridico di quella politica, che poi fece ammirare dal mondo civile la sapienza e la prudenza italiana, onde venne in seguito condotta ad atto la separazione dello Stato dalla Chiesa per mezzo della cessazione del potere temporale dei pontefici. Egli fu, nei primi anni della rigenerazione ed unificazione d'Italia, assiduo ed operoso membro dell'altro ramo del Parlamento, e consegnò in memorie storiche, assai pregievoli ed assai pregiate, i ricordi di quel primo ed ammirabile periodo della vita parlamentare italiana.

Quel valentuomo fu così continuamente intento all'adempimento di tutti i doveri del cittadino, ispirato a sentimento di liberalismo così schietto ed a così retto ed elevato giudizio, che quasi non vi fu giorno nella sua vita in cui, chi ebbe la fortuna di conoscerlo da vicino non potesse annoverare un ufficio nobilmente adempiuto, un servizio reso al buon diritto ed al pubblico bene. Egli, il complesso non comune delle più belle virtù private e pubbliche ravvolgeva in un velo di singolare modestia; per la qual cosa non tutti i meriti suoi furono noti a molti. Ma coloro che ebbero la ventura di essergli famigliari, non solo ogni giorno più l'apprezzavano, ed amavano, ma ogni giorno avevano nuovo motivo di ammirarlo. Onde è che ho stimato, onorevoli Colleghi, io dovessi in questo momento trovare nel compianto di tutto il Senato l'eco dell'acerbo mio cordoglio; e fosse a tutti accetto che si facesse in questa dolorosa ricorrenza particolare menzione del-

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1884

l'amato ed illustre nostro Collega, Leopoldo Galeotti.

PRESIDENTE. Io non credo necessario di provocare una votazione sulla richiesta dell'onorevole Senatore Alfieri, persuaso che tutti si associeranno ai sentimenti da lui espressi riguardo alla perdita del nostro Collega carissimo Leopoldo Galeotti.

L'ordine del giorno reca: Sorteggio di una Deputazione di sette Senatori per esprimere a Sua Maestà il Re l'ammirazione del Senato per l'atto eroico compiuto durante l'imperversare del cholera in Napoli.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Ripigliando la proposta fatta ieri dall'onorevole Senatore De Filippo, ed approvata unanimemente dal Senato, perchè una Deputazione di sette Membri si rechi ad esprimere a S. M. il Re i sensi di profonda ammirazione del Senato per il viaggio della M. S. a Busca ed a Napoli durante l'inferire della epidemia colerica, propongo che gli omaggi si abbiano ad estendere a S. A. R. il Principe Amedeo, che si aggiunse all'atto magnanimo e pietoso compiuto dalla M. S. e che suscitò l'universale plauso del mondo civile.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la nobile proposta del Senatore Zini. Per regolarità la porrò ai voti, persuasissimo che sarà da voi tutti approvata.

Metto dunque ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Zini che la Deputazione senatoria la quale dovrà presentare a Sua Maestà gli omaggi ed i ringraziamenti del Senato, si rechi pure a presentare gli stessi omaggi e ringraziamenti a Sua Altezza Reale il Principe Amedeo, Duca d'Aosta, che fu compagno al Re nel doloroso pellegrinaggio.

Chi approva questa proposta, è pregato di alzarsi.

(È approvata all'unanimità).

PRESIDENTE. Si procede ora al sorteggio dei Senatori che dovranno comporre questa Deputazione.

(Si fa l'estrazione).

Essi sono i signori Senatori: Mamiani, Moleschott, Borsani, Rosa, Vallauri, Finali e Cantoni.

Supplenti poi sono i Senatori: Pierantoni ed Errante.

Abbiamo ora all'ordine del giorno le votazioni per la nomina di due membri nella Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, e di un membro per ciascuna delle Commissioni, permanente di finanza, di sorveglianza alla Cassa militare e delle petizioni.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Zini fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Ora si procede all'estrazione a sorte dei sei scrutatori per lo spoglio delle schede.

Vengono estratti i nomi dei Senatori: Paternostro Paolo, Piedimonte, Beretta, Atenolfi, Cremona, Longo.

PRESIDENTE. Nel dubbio che qualcuno di questi signori Senatori dovesse assentarsi al momento dello scrutinio, si estrarranno anche i nomi di due supplenti.

Vengono estratti i nomi dei Senatori: Pietracatella, Manzoni.

Dunque rimane così stabilito:

Votazione per la nomina di due membri nella Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

Scrutatori i Senatori: Paternostro Paolo, Piedimonte, Beretta; Pietracatella supplente.

Votazione per la nomina di un membro per ciascuna delle Commissioni permanenti di finanze, di sorveglianza alla Cassa militare e delle petizioni.

Scrutatori i Senatori: Atenolfi, Cremona, Longo; Manzoni, supplente.

Seguito della discussione del progetto di legge
N. 123.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle modificazioni alle leggi sulle pensioni per militari del R. Esercito.

Ricorderà il Senato che il progetto fu approvato ad eccezione della tabella annessa.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Incomincio con dire che le parole pronunciate ieri dall'onorevole Ministro della Guerra in sostegno dei benefici e dei vantaggi di questa legge sono perfettamente esatte.

Questa legge era una vera necessità, avvenchè sebbene il Governo del Re abbia proposto un disegno di legge sulle pensioni per ogni sorta d'impiegati, sia civili che militari, pure l'attuazione di quel progetto di legge si appalesa molto lontano, perchè, senza volerla fare da profeta sono licenziato, ripetere con lo stesso signor Ministro, che nè in questa Sessione, e neanche in questa Legislatura potrà quel progetto di legge venire approvato e possa andare in esecuzione.

Intanto però era di grave importanza provvedere alla sistemazione delle pensioni dell'esercito e della marina, poichè se è vero che queste pensioni, le quali prima erano regolate dalle tabelle del 1850 e 1851, furono alla fine sistemate colle leggi del 1865, è pur vero che dopo quest'ultime leggi, l'esercito e la marina hanno avuto per le leggi del 1874 e del 1882 degli aumenti di stipendio. Ora questi aumenti, i quali tornano utili ai militari durante la loro carriera, si spegnevano, o meglio non producevano nessun effetto utilitario all'epoca del collocamento a riposo, giacchè le tabelle annesse alle leggi del 1865 erano fatte sui precedenti soldi, ed erano desse quelle che si applicavano.

Questo era un male che doveva essere sollecitamente riparato, tanto più che la nuova legge generale sulle pensioni ora in progetto è applicabile a tutti coloro che sono nominati dal 1883 in avanti.

Ora, molti ufficiali i quali servono già da dieci, quindici e venti anni hanno aspettato ed aspettano ancora per vedere di arrivare ad una liquidazione di pensione di maggiore entità, e più adeguata ai bisogni della loro tarda età. Io proclamo quindi, guardando al merito di questo disegno di legge, che saggiamente si operò, estendendo i benefici della legge sulle pensioni civili del 1864 a tutto il corpo degli ufficiali, dai tenenti generali ai sottotenenti.

Però per i bassi ufficiali ed in genere per tutta la truppa, mi sembra vi sia un punto di arresto nell'applicazione di quei principi di giustizia, che vengono applicati per gli ufficiali.

A mio modo di vedere, una legge per essere

apprezzata e per portare tutti i suoi effetti, bisogna che sia informata ad un concetto di eguaglianza e di giustizia distributiva che non trovo in una parte di quella in discussione.

Se il Ministro si è affrettato con questo disegno di legge a sistemare la sorte degli ufficiali, estendendo ad essi la legge sulle pensioni degli impiegati civili, come mai ha lasciato sussistere per la bassa forza il sistema delle tabelle che hanno regolato più o meno felicemente le pensioni dei bassi ufficiali, senza tener conto degli ultimi acconti di paga?

Le tabelle per la truppa, ove è necessità che siano mantenute in vigore, devono anche esse racchiudere il principio che ha dominato per gli ufficiali, cioè di ragguagliare il *maximum* ed il *minimum* delle pensioni ai nuovi stipendi.

Ma ciò non si riscontra in questo disegno di legge, anzi da alcune osservazioni nelle quali vi pregherò seguirmi, risulta che non vi è altra innovazione alle precedenti tabelle se non l'adozione di un sistema saltuario di percentuale.

Io credo perciò, o Signori, che quel gran principio di giustizia, che questa legge vuol affermare, non si sviluppi in tutta la sua fecondità, perchè trascura le ultime classi dell'esercito.

Sarà cosa poco piacevole, ma vi prego seguirmi un momento nella lettura di alcuni rilievi sulle cifre contenute nella tabella in esame: ascoltatemi con benevolenza.

Nel progetto attuale il capo musica con una paga media di lire 1113 25 ottiene una pensione minima di lire 730 e massima di 1000. Il rapporto fra la pensione minima e la paga è del sessantacinque per cento; e fra la pensione massima e la paga percentuale sale all'ottantanove per cento.

Il furiere maggiore ha lire 923 45 di paga e gli si dà una pensione minima di lire 550, e massima di lire 805: così con una percentuale del cinquantanove per cento per la pensione minima e dell'ottantasette per la pensione massima.

Il furiere ha lire 722 70 di paga con una pensione minima di lire 500 e massima di lire 725: e con il rapporto del sessantanove per cento fra il minimo della pensione e la paga, mentre come pensione massima ha il cento per cento, cioè tutta la paga. Osservate che trat-

tasi del furiere che sebbene sia di grado inferiore al furiere maggiore, pure viene a conseguire una pensione proporzionatamente molto maggiore.

Il sergente ha lire 613 20 di paga, con una pensione minima di lire 415 ed una massima di lire 565; colle percentuali, per la minima del sessantasette per cento, e per la massima del novantadue. Per cui anche il sergente ha una pensione proporzionalmente superiore a quella del furiere maggiore, il cui rapporto percentuale sulla paga è rispettivamente del cinquantanove e dell'ottantasette per cento.

Il caporale ha lire 405 15 di paga, con una pensione minima di lire 360 ed una pensione massima di lire 480: colle percentuali dell'ottantotto per cento per la minima e del centodiciotto per cento per la massima.

Il soldato infine ha una paga di lire 350 40 con una pensione minima di lire 300 ed una massima di lire 405; e quindi con un rapporto, per la minima dell'ottantacinque per cento della paga, e per la massima del centoquindici per cento.

Veramente a me le cifre della tabella parvero capricciose: e credo sia evidente la sussistenza del mio giudizio. Vero è che alcuni vedono in queste percentuali una linea discendente dal soldato che ha un piccolo assegno e una maggiore percentuale, al capo musica che ha il maggiore assegno e la minore percentuale, in guisa da costituire una curva. Ma, a mio modo di vedere, queste teoriche formule sono niente altro che un ingegnoso modo di tener fedele osservanza ai vecchi sistemi delle tabelle. Non arrivo infatti a comprendere quale curva possano tracciare percentuali così sproporzionate fra loro e che sono rappresentate dai numeri 65, 59, 69, 59, 88, 85; e 89, 87, 100, 92, 118 e 115.

Debbo dire che è in me una idea fissa e che cerco di far trionfare, quella appunto che di questa legge sia indeclinabile fare sperimentare i benefici effetti alla bassa forza; e poichè avevo trovato questa grave differenza nelle percentuali che hanno con metodica e poco lodèvole perseveranza seguito finora le tariffe, e specialmente queste in esame, io mi sforzai di cercare un modo pratico e facile per arrivare al conseguimento di questo scopo.

E fu così che pensai ad un sistema, eguale

per tutti, di ragguaglio delle pensioni alle paghe; e nel rammentarmi che oramai il minimo di pensione si può conseguire a 20 anzichè a 25 anni, come prima, e la massima a 35 invece di 40, io credei che fosse un esatto concetto quello di stabilire per tutti la pensione minima nel settantacinque per cento della paga, e la massima nell'importo totale di questa, cioè il cento per cento.

Fatta l'applicazione di questo sistema, che io credo molto semplice e di facile intelligenza, mi venivano fuori i seguenti aumenti, cioè: la pensione minima del capo musica veniva accresciuta di lire 70 su quella portata dal presente disegno di legge, e di lire 130 la massima; il furiere maggiore avrebbe un aumento di lire 100 sulla minima, e di lire 115 sulla massima; il furiere avrebbe lire 40 di aumento tanto sulla minima che sulla massima; il sergente avrebbe un aumento di lire 15 alla minima e di lire 45 alla massima. Il caporale, secondo questo sistema, veniva ad avere una pensione annua di lire 20 minore di quella proposta dal Ministro, tanto per il minimo che per il massimo. Il soldato infine avrebbe pure secondo questa proporzione, lire 20 in meno sulla pensione minima e lire 5 in meno sulla massima.

In vero queste due disparità in certo modo mi colpivano; ma io riflettei che nella lunga mia carriera di liquidatore di pensioni, eccetto i casi di guerra, che sono, grazie al cielo, molto lontani, non ho visto che rare volte un soldato o caporale che dimandi la liquidazione della pensione per anzianità di servizio; per cui queste due ultime classificazioni sarebbero più che altro un riempitivo. Ma il Ministro della Guerra certo non se ne accontenterà: anche indipendentemente dai casi di guerra vi sono annualmente diversi casi di soldati pensionati per ferite od infermità contratte in servizio; ed ecco dunque la necessità di provvedere con particolarità ai caporali e soldati, perchè seguendo il criterio razionale da me proposto, questi due gradi non sono favoriti.

Io non sarei perciò alieno di fare un'aggiunta alla mia proposta, quella cioè che ai caporali e soldati si dia non il settantacinque per cento della paga, ma l'ottanta, il novanta, ciò insomma che sarà proposto dal signor Ministro, fosse anche il cento per cento; in modo da re-

golare in modo eccezionale la posizione di queste due categorie.

Nella conferenza che ho avuto l'onore di avere testè colla Commissione e col signor Ministro mi è stato detto che le paghe indicate per le categorie dei caporali e soldati, non sono esatte, nel senso che tutti costoro godono pure altri vantaggi e principalmente quello dell'alloggio.

Io lo comprendo; il soldato ha la fortuna di essere alloggiato *gratis*; ma l'hanno pure i sergenti, i furieri ed i furieri maggiori; ed io osservo che quando ad una quantità ne aggiungete un'altra e poi la levate nella stessa cifra non avrete nulla alterato nella sostanza.

Tutti i militari di bassa forza hanno l'abitazione, ma questo non è un vantaggio di cui si debba tener conto nella liquidazione delle pensioni; come non se ne tiene conto nelle varie leggi per le pensioni civili, ultima fra le quali quella del 1864; salvo la sola legge toscana, ma limitatamente agli impiegati civili, mai per i militari.

Si è pure detto che queste modificazioni non sarebbero bene apprezzate: perchè il sistema delle tabelle è ora invalso, e la proposta mia porterebbe un cambiamento brusco.

Ma, o Signori, non credo che alcuno si possa lagnare del cambiamento brusco in meglio. Quattro gradi di truppa ritraggono vantaggio dalla mia proposta: due sole sarebbero danneggiate di dieci o cinque lire, mai più di venti, sicchè ad ogni modo mi pare che il mio argomento vinca l'obbiezione; anche a prescindere che non sarebbe difficil cosa, come ho già accennato di provvedere anche pel caporale e per il soldato.

Non credo perciò dover dare gran peso alle osservazioni finora fattemi; del resto io aspetto che il Ministro dica la sua opinione; la mia proposta è una semplice professione di fede, con cui intendo dimostrare che quando venne in discussione al Senato una legge di pensioni, io ho dal canto mio cercato di ridurla ad un sano criterio di giustizia distributiva.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. L'onorevole Senatore Caccia ha esposto le sue idee sulle modificazioni che occorrerebbe introdurre nella

tabella relativa alla pensione da assegnarsi, ai sott'ufficiali, caporali e soldati, all'atto della loro giubilazione; tabella che fu già votata dall'altro ramo del Parlamento, e che era accettata anche dal vostro Ufficio Centrale.

Il Senatore Caccia ha indicato di tale tabella i difetti e ne ha proposti i rimedi.

I difetti di questa tabella, a dir vero, parmi non sieno così gravi come li ha esposti l'onorevole Senatore Caccia; i rimedi poi non li credo scevri d'inconvenienti. L'osservazione più grave fatta dall'onorevole Caccia è questa: Egli disse: voi con la legge che proponete avete notevolmente migliorato la condizione degli ufficiali; ma non avete fatto nulla per i sott'ufficiali. Ciò non è giusto, non è equo.

Se così fosse il Senatore Caccia avrebbe tutta la ragione di combattere questa legge; ma egli sa benissimo che questa nuova legge applicata agli ufficiali, porta un aggravio sul bilancio delle pensioni vitalizie di circa due a trecento mila lire annue.

Siccome la quota delle pensioni annue assegnata al Ministero della Guerra è di oltre un milione di lire, ne viene che il miglioramento, ossia l'aumento delle pensioni degli ufficiali è circa di un quinto.

Invece per i sotto ufficiali che conseguenza porta questa legge?

Si cominci dall'osservare che la tabella proposta non è altro che quella antica della legge del 1865, colla sola differenza che vi è una categoria di più, quella dei furieri maggiori.

Nella legge del 1865 i furieri maggiori avevano lo stesso assegno dei furieri. Invece con questa proposta il furiere conserverebbe un *minimum* di 500 lire, mentre il furiere maggiore passerebbe a 550.

Quindi un miglioramento per i furieri maggiori è avvenuto, mentre tutte le altre categorie di truppa sono mantenute le stesse.

Adunque, osserva l'onorevole Senatore Caccia, non avete fatto nulla.

Si che si è fatto, in quantochè se non si è cambiata la quota, si è però cambiata l'intestazione della tabella. Mentre cioè le quote del 1865 corrispondevano a 25 anni di servizio, le quote nuove corrispondono a soli 20 anni di servizio.

Ora che cosa succede con questo cambiamento? Che appunto si è migliorato di un

quinto la loro situazione; giacchè cinque anni di servizio di meno per ottenere l'antica pensione corrispondono appunto all'aumento di oltre un quinto per gli stessi anni di servizio.

Con questa modificazione adunque la situazione dei sotto ufficiali e soldati fu migliorata di oltre un quinto per la pensione, ossia più di quello che si è fatto per gli ufficiali, senza contare i furieri maggiori, pei quali fu aumentata di quasi due quinti.

Ciò posto cade la ragione principale che l'onorevole Senatore Caccia presentava contro questa legge, e che certamente sarebbe stata gravissima.

Caduta così l'accusa principale, mi sbrigo presto sul resto; e faccio osservare al Senato che l'onorevole Caccia, per una armonia, che a me pare soltanto apparente, ha creduto di modificare nella tabella tutte le quote dei diversi gradi. Dico apparente, e lo dimostrerò in modo molto semplice.

Il Senatore Caccia prende per base la paga di cui godono i diversi graduati e pone come minimo il 75 per %, e come massimo il 100 per %, cioè l'intera paga. Però a mio credere, l'armonia si può ottenere in altro modo. Si può dire, ad esempio, che ci sono dei minimi oltre i quali non si può discendere.

Questo minimo nella legge del 1865, che pur non era tanto favorevole, pei soldati era di 300 lire, ora invece l'onorevole preopinante ha creduto di farlo discendere a lire 280. Io decisamente credo che il Senato non può accettare questa proposta. È bensì vero che l'onorevole Senatore Caccia ha dichiarato in fine del suo discorso che acconsentirebbe anche a lasciare il minimo di 300 lire, ma ciò facendo naturalmente ne viene scossa l'armonia della legge, perchè allora la quota non sarebbe più del 75 per %, ma diventa dell'85 per % per i soldati e quindi il rapporto con gli altri gradi non sarebbe, ripeto, più armonico.

Ma, io dico, questa armonia si può ottenere in due modi; si ottiene con linee rette, e si ottiene con linee curve. Ora, perchè si deve dare a tutti il 75 per %?

Ci è un'altra legge che dice che ai gradi infimi si deve dare una quota più forte, tale da poterli mettere in grado di vivere; ora questo principio, direi disarmonico, viene applicato non solo ai gradi infimi, ma in modo

inverso sale anche ai tenenti generali, i quali nella liquidazione della loro pensione non arrivano a percepire il 75 per %. Il massimo di pensione che possano avere è di ottomila lire, mentre in attività di servizio godono di uno stipendio di dodicimila o quindicimila, e quindi non vengono a percepire che il 50 od il 60 per %.

Dunque, mentre da un lato noi accordiamo il solo 60 o 70 per % a quei pensionati rivestiti di gradi superiori, i quali per lo stipendio maggiore di cui godono, hanno assicurata una modesta esistenza, crediamo all'opposto che ai gradi infimi si debba dare almeno il 75, l'80 e l'88 per % per raggiungere un *minimum* di esistenza possibile.

Io ammetto che se si vuole rettificare la curva delle percentuali ci sarebbe qualche modificazione a fare; ma il grosso della curva parte dai gradi superiori, come ha detto benissimo l'onorevole Senatore Caccia, i quali non hanno che il 65 o il 68 per %, per discendere ai caporali ed ai soldati ove si trova l'85 e l'88 per %.

Io credo quindi che questa proposta si possa sostenere sia nei principî teorici generali, come nei principî di opportunità, e quindi insisto nell'affermare (e spero che l'onorevole Caccia vorrà ammetterlo anche lui), che non possa dirsi che questa legge sia benefica ai soli gradi superiori, giacchè questa non è, e non è mai stata, intenzione del Governo.

Anzi al contrario, con questa legge, tutto ben considerato, si provvede, proporzionalmente, meglio alle classi inferiori che alle superiori.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Non trovo ragione di desistere dalla mia proposta. Di sfuggita, direi qualche parola sulla questione finanziaria. È vero che il progetto di legge quando era in discussione alla Camera dei Deputati fu spedito alla Corte dei conti per vedere quale aggravio portava sul bilancio dello Stato; e siccome il calcolo si fece sulle pensioni liquidate nel 1880, ed il triennio si computò sui soldi di allora, l'aumento raggiungeva circa 126,000 lire. Siccome però ora deve tenersi presente l'accrescimento del soldo avvenuto nel 1882, così l'aumento dipendente dal miglioramento delle pensioni dei militari salirà fino a circa 200,000 lire.

Ora io domando: mentre siete così corrivi ad accrescere la spesa delle pensioni militari per gli ufficiali, pei quali verrete a spendere oltre duecentomila lire, perchè non siete disposti ad arrendervi alla voce di giustizia che io così insistentemente pronuncio a vantaggio degli individui di truppa? È vero che ci sarebbe un piccolo aggravio al bilancio delle pensioni per la mia proposta; giacchè essa porta un aumento per quattro gradi, ma si tratterebbe di poche migliaia di lire all'anno.

Ho detto questo perchè la questione di finanza non sia l'ombra di Banco anche su questo punto, ed affinché non mi si dica che ho commesso l'errore di aggravare ulteriormente le finanze dello Stato.

Del resto poi l'onorevole signor Ministro ha detto che le cifre della tabella seguono una curva. Le cifre delle percentuali che io vi ho già messo sott'occhi, mostrano tutt'altro che una curva, ma degli sbalzi affatto intollerabili: aggiungerò ora un'altra osservazione.

Io credo che quando si tratta di diritto dei cittadini, precisamente di diritti regolati da leggi, il vero, anzi il solo precetto per tacitare ogni opposizione, per iscarsare disparità di applicazione, sia quello di un'esatta giustizia distributiva. E nel presente caso per attenerci ad esatta giustizia dovremmo far sì che le percentuali delle pensioni minime e delle pensioni massime fossero tutte in uguale rapporto colle paghe.

Qualunque sia l'accoglienza che possa avere questa proposta, e che forse lascerò cadere, resto però con la coscienza di aver fatto quello che era un mio dovere, e un tributo di omaggio ai principî della giustizia distributiva e dell'equità.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. L'onorevole Senatore Caccia ha detto nel suo primo discorso e ripetuto nel secondo che la differenza fra la sua proposta e quella del Governo sulla pensione dei caporali e soldati è soltanto di 5 e 10 lire, invece io debbo osservare che questa differenza è precisamente il doppio ossia di 10 e 20 lire....

Senatore CACCIA. Io proponeva 280 minimo e 400 massimo.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*... Sì, 280 minimo, mentre la proposta del Ministero è di 300; la differenza quindi è di 20 lire, e su 300 lire è abbastanza sensibile.

Per intenderci bene ripeterò che le proposte dell'onorevole Caccia sono di 350 per i caporali e 250 per i soldati, mentre le proposte del Governo e dell'Ufficio Centrale sono di 360 per i caporali e 300 per i soldati. Quindi la differenza è di 10 lire per i caporali e di 20 lire per i soldati.

Egli ha inoltre osservato che le liquidazioni delle pensioni per anzianità di servizio dei caporali e soldati sono pochissime.

Questo è verissimo, ma bisogna pure considerare che oltre all'anzianità di servizio vi sono pure molte altre cause che danno diritto ai caporali ed ai soldati di liquidare la pensione di giubilazione, quali sono le ferite incontrate in guerra ed anche in pace quando si verificano per ragioni di servizio.

Per queste ragioni non posso accettare la riduzione proposta per le ultime due categorie, caporali e soldati.

Quanto all'aumento che il Senatore Caccia propone per le altre quattro categorie dei sottoufficiali, è certo che io, come Ministro della Guerra, non potrei rifiutare un miglioramento finanziario dei miei dipendenti, quando il Parlamento me lo offrisse; ma bisogna però anche osservare che io sono corresponsabile col Ministro delle Finanze per gli effetti finanziari di questa legge, e quindi venendo questa proposta ad alterarne l'armonia economica, a nome del Governo non posso accettarla.

L'onorevole Senatore Caccia fa risaltare che egli propone un miglioramento che io non voglio accettare. Ma, onorevole Senatore, il proporre è facile, ma io debbo tener conto anche di quello che mi può dire il Ministro delle Finanze. Accettando questa proposta io non avrei più l'appoggio del Ministro delle Finanze. Quindi prego il Senato e l'onorevole Caccia a non insistere, e votare semplicemente la legge come fu proposta dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Interrogo il Senatore Caccia se insiste negli emendamenti proposti alla tabella delle pensioni.

Senatore CACCIA. Prego l'onorevole Presidente di non tenerne conto, perchè io non credo pre-

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1884

sentare la mia proposta come emendamento. Sperava tutt'altro.

PRESIDENTE. Allora dò lettura della tabella

come venne proposta dal Ministero e la pongo ai voti:

Tabella delle pensioni di ritiro per i militari di truppa del R. esercito:

DENOMINAZIONE DEI GRADI	MINIMUM a 20 anni di servizio	AUMENTO per ogni anno di servizio o di campagne	MAXIMUM a 35 anni di servizio
Capo musica di 1 ^a e 2 ^a classe, maresciallo d'alloggio maggiore e capo, maresciallo d'alloggio	730	18	1000
Furiere maggiore	550	17	805
Furiere, brigadiere dei reali carabinieri	500	15	725
Sergente, vice-brigadiere dei reali carabinieri	415	10	565
Caporale maggiore, caporale, carabiniere, musicante, sellaio, trombettiere di cavalleria, artiglieria e genio	360	8	480
Appuntato, trombettiere, zappatore e soldato	300	7	405

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Alcune parole pronunziate testè molto opportunamente dal signor Ministro della Guerra mi consigliano a domandare una spiegazione, onde io possa deporre il mio voto nell'urna, con maggiore tranquillità dell'animo.

A termini della legge 7 aprile 1881, l'ammontare delle pensioni che il Governo può concedere ogni anno non può eccedere il limite massimo di lire 3,170,000.

Io non desidero sapere in questo momento se negli anni addietro questa prescrizione di legge, che pure ha sedotta la mente d'uomini eminenti di Stato, (la mia no certamente) abbia ricevuto la sua esecuzione; ciò che, a dir la cosa di passaggio, non si è punto verificato. Vorrei solamente sapere, se una volta sanzionati questi provvedimenti che riescono ad un aumento della spesa annuale per le pensioni dovute ai militari del regio esercito, e quegli

altri che stiamo egualmente per deliberare, onde migliorare la sorte dei militari della nostra marina, il Governo si creda tuttavia vincolato a rimanere nei limiti della legge 7 aprile 1881; in altri termini, se crede che anche in avvenire il limite massimo delle pensioni non debba mai eccedere le lire 3,170,000, e però si proponga di rimanere strettamente in questi confini.

È una semplice spiegazione che io mi permetto di chiedere al signor Ministro della Guerra.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Guerra ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Veramente l'articolo citato dal Senatore Saracco credo non l'abbia presente innanzi a sè, poichè leggendolo si avvedrebbe non essere il suo disposto precisamente quale egli l'interpreta.

Quell'articolo dice che le nuove pensioni non potranno annualmente superare la cifra di lire 3,170,000, ma con ciò s'intendono le pensioni di autorità: se però raggiunta questa somma

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1884

talun impiegato dello Stato avente diritto alla giubilazione ne facesse volontaria domanda, questa non potrebbe essere respinta nè dal Ministro nè dalla Corte dei Conti.

Ricordo benissimo che quando fu presentato quel progetto di legge sulla Cassa pensioni la prima redazione portava precisamente e tassativamente che non si potesse superare i 3,170,000 lire annue per nuove pensioni, senza far distinzione dei collocamenti a riposo d'autorità od in seguito a domanda degli interessati; ma nella discussione, si dovette, se non erro, aggiungere un inciso in cui si conservava facoltà agli impiegati aventi diritto acquisito di liquidare la pensione anche dopo raggiunta la somma complessiva dei 3 milioni e 170 mila lire.

Quindi se l'onorevole Senatore Saracco volesse favorire di esaminare il preciso disposto di legge vedrebbe che vi è quella riserva.

Senza dubbio il Governo fa il possibile per non uscire dal limite della somma di 3,170,000 lire assegnatagli, ma non può *a priori* assicurarci, perchè se vi sono delle domande di collocamento a riposo fatte dagli interessati che non si possono negare, in questo caso si potrebbe anche superare la somma prefissa.

L'onorevole Senatore Saracco mi rivolse pure la seguente domanda categorica: quali sarebbero gli effetti di questa nuova legge che il Senato sta per votare, sull'assegno di lire 3 milioni e 170,000 stabilito dalla legge del 1881, quale limite delle nuove pensioni da potersi accordare ogni anno?

Rispondo: Su questo assegno annuo di lire 3,170,000 viene dal Ministro delle Finanze assegnata una quota di circa 1,200,000 per i servizi dipendenti dal Ministero della Guerra; io spero che questa quota fra giubilazioni di autorità e quelle richieste dagli interessati non sarà superata negli anni avvenire; ma in ogni caso, se si verificasse qualche supero, ritengo di poter ripianare la differenza mediante una diminuzione equivalente nel capitolo del bilancio della guerra, che comprende l'indennità annua degli ufficiali in posizione ausiliaria. imperocchè, come è naturale, aumentando il numero dei pensionati diminuisce quello degli ufficiali della posizione ausiliaria.

Spero che con questa mia dichiarazione l'o-

norevole Senatore Saracco sarà abbastanza soddisfatto.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO. Veramente non è questo il momento per aprire una larga discussione e sull'interpretazione che meglio si convenga a quell'articolo della legge 7 aprile 1881 che mi è avvenuto di citare. Però il testo dell'art. 4 della citata legge è così chiaro ed esplicito che a parer mio non permette di essere inteso ed applicato, come ha mostrato di credere l'onorevole Ministro della Guerra. Basterà quindi che io ne dia lettura al Senato: « L'ammontare complessivo delle nuove pensioni da assegnarsi in ciascun anno non dovrà eccedere la somma di L. 3,170,000 che sarà ripartita fra i diversi Ministeri con la legge del bilancio. Nessun Ministro potrà proporre di autorità collocamenti a riposo ai funzionari da esso dipendenti se non nei limiti delle somme indicate ».

Non ci è modo adunque, che il Governo possa eccedere questo limite massimo, nemmeno nel caso che i signori Ministri vogliano proporre collocamenti a riposo di autorità; e poichè con le nuove leggi si accresce il carico della finanza, sorge spontaneo il dubbio se sia ancora possibile rimanere entro i limiti segnati dalla legge 7 aprile 1881.

Ciò che importa molto che si sappia e si dica, perchè tutti i bei calcoli sui quali il Ministero si è appoggiato in quel tempo per sostenere che con l'annuo stanziamento in bilancio di 18 milioni si riuscirà per lunghi anni a far fronte a tutte le occorrenze delle pensioni civili e militari, poggiano sulla presunzione che a soli 3 milioni 170 mila lire si arresterà costantemente l'ammontare delle nuove pensioni, che il Governo è licenziato a concedere annualmente. Queste furono le promesse fatte in quei tempi, che offrirono il mezzo ad introdurre un risparmio temporaneo sul bilancio dello Stato di 20 o 25 milioni che rivedremo certamente sui bilanci avvenire; ma quando questo limite di 3,170,000 lire venga normalmente superato, niuno saprebbe più sostenere che gli affidamenti dati dal Governo possano ancora reggere alla prova dei fatti.

La risposta che mi venne fatta non dovrebbe adunque rassicurarmi intieramente. Ma siccome io conosco le rette intenzioni dell'onorevole Ri-

cotti, e sono convinto, che nessuno più di lui saprà conciliare gli interessi delle finanze cogli alti fini del servizio a cui egli sovrintende come Ministro della Guerra: siccome porto fiducia, d'appresso alle dichiarazioni fatte testè, che egli prenderà le opportune disposizioni affinchè in questo od in altro modo sia raggiunto lo scopo della legge, non farò altre osservazioni, abbastanza soddisfatto che le mie poche parole abbiano fornito l'opportunità all'onorevole Ministro della Guerra di dimostrare ancora una volta che egli si preoccupa sempre con grande amore delle condizioni delle nostre finanze, e farà quanto sta in lui, perchè il debito vitalizio delle pensioni non ecceda la misura stabilita dalla legge.

PRESIDENTE. La discussione di questo progetto di legge essendo esaurita passeremo all'altro per titolo: « Modificazioni alle leggi delle pensioni dei militari della R. Marina ».

Domando al signor Ministro della Marina se intende che la discussione si faccia sul progetto dell'Ufficio Centrale.

BRIN, *Ministro della Marina*. Su quello dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Prego allora i signori Senatori Segretari di dar lettura del progetto dell'Ufficio Centrale.

Il Senatore, *Segretario*, ZINI legge il progetto:
(V. *infra*).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione degli articoli della legge.

Art. 1.

La liquidazione delle pensioni si farà per gli ufficiali della regia armata a norma degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge 14 aprile 1864, n. 1731 sulle pensioni civili, e pei medesimi rimane abolita la tabella annessa alla legge 26 marzo 1865, n. 2217.

Per i soli tenenti di vascello e per gli ufficiali di grado corrispondente si aggiungerà in ogni caso agli stipendi l'ammontare d'un decimo per compiuto sessennio od uno in più di quello o quelli effettivamente goduti, per stabilire la media, come al predetto articolo 17.

Per i militari del Corpo reale equipaggi la tabella fissa e graduale viene sostituita da quella unita alla presente legge; ma pei loro assi-

milati continuerà ad avere vigore la tabella della legge del 1865.

Il servizio e le campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e di Crimea valgono come servizio valutabile per gli effetti della pensione, anche se fatte in età inferiore ai 17 anni.

Gli anni di campagna di guerra continueranno ad essere valutati conforme all'art. 24 della legge 20 giugno 1851, n. 1208.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI *Relatore*. L'Ufficio Centrale ritiene, che gli articoli di questo progetto abbiano a porsi in correlazione a quello che fu fatto ieri per la legge sulle pensioni degli ufficiali dell'esercito.

Pertanto dove allo articolo primo, paragrafo secondo, si parla dell'aumento di un decimo, si intende un decimo dello stipendio di tenente di vascello; come pure nell'articolo secondo dove dice: « pei tenenti di vascello all'ultimo stipendio sarà aggiunto il decimo in conformità al precedente articolo « s'intende parimenti il decimo dello stipendio di tenente di vascello ».

BRIN, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BRIN, *Ministro della Marina*. Dichiaro di accettare perfettamente l'aggiunta proposta dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Quale è la forma che l'Ufficio Centrale intende dare all'aggiunta che propone all'articolo primo?

Senatore FINALI *Relatore*. Il secondo paragrafo dell'articolo primo dovrebbe essere formulato in questi termini:

« Per i soli tenenti di vascello e per gli ufficiali di grado corrispondente si aggiungerà in ogni caso agli stipendi l'ammontare d'un decimo dello stipendio di tenente di vascello, per compiuto sessennio ».

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo primo coll'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

Art. 1.

La liquidazione delle pensioni si farà per gli ufficiali della regia armata a norma degli ar-

ticoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge 14 aprile 1864, n. 1731 sulle pensioni civili, e pei medesimi rimane abolita la tabella annessa alla legge 26 marzo 1865, n. 2217.

Per i soli tenenti di vascello e per gli ufficiali di grado corrispondente si aggiungerà in ogni caso agli stipendi l'ammontare d'un decimo dello stipendio di tenente di vascello per compiuto sessennio od uno in più di quello o quelli effettivamente goduti, per stabilire la med'ia, come al predetto art. 17.

Per i militari del Corpo reale equipaggi la tabella fissa e graduale viene sostituita da quella unita alla presente legge; ma pei loro assimilati continuerà ad avere vigore la tabella della legge del 1865.

Il servizio e le campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e di Crimea valgono come servizio valutabile per gli effetti della pensione, anche se fatte in età inferiore ai 17 anni.

Gli anni di campagna di guerra continueranno ad essere valutati conforme all'art. 24 della legge 20 giugno 1851, n. 1208.

Chi intende di approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

Quando l'ufficiale sia collocato a riposo o in riforma d'autorità, la pensione gli sarà liquidata sulla base del suo ultimo stipendio.

Pei tenenti di vascello all'ultimo stipendio sarà aggiunto il decimo, in conformità del precedente articolo.

Senatore FINALI, *Relatore*. In modificazione dell'aggiunta già fatta dall'Ufficio Centrale all'articolo secondo propongo che, per non dar luogo ad una dubbiosa interpretazione, il comma dell'articolo stesso suoni così: « Pei tenenti di vascello all'ultimo stipendio sarà aggiunto il decimo dello stipendio dello stesso grado, in conformità dell'articolo precedente ».

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo secondo così modificato:

Art. 2.

Quando l'ufficiale sia collocato a riposo o in riforma d'autorità, la pensione gli sarà liquidata sulla base del suo ultimo stipendio.

Pei tenenti di vascello all'ultimo stipendio sarà aggiunto il decimo dello stipendio dello stesso grado, in conformità del precedente articolo.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 3.

Hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio:

gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori dopo 30 anni di servizio;

gli ufficiali inferiori dopo 25 anni di servizio;

i militari del Corpo reale equipaggi dopo 20 anni di servizio;

Per far valere un tale diritto dovranno inoltre essere raggiunti i seguenti limiti di età:

per gli ammiragli, vice-ammiragli e ufficiali di grado corrispondente . . . 60 anni;

per i contrammiragli ed ufficiali di grado corrispondente 55 anni;

per gli ufficiali superiori. 52 anni;

per gli ufficiali inferiori 45 anni;

per i militari del Corpo reale equipaggi non vi saranno limiti di età.

(Approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali che dopo 25 anni di servizio divenissero inabili a continuarlo, per parere medico e per parere emesso dal Consiglio superiore di marina, ovvero fossero posti in disponibilità o aspettativa per soppressione o riduzione di Corpo, soppressione d'impiego o prigionia di guerra, avranno diritto al collocamento a riposo quand'anche non raggiungessero l'età determinata dall'articolo precedente e potranno essere collocati a riposo d'autorità.

La pensione di ritiro per gli ufficiali ammiragli e superiori, i quali non abbiano 30 anni di servizio sarà liquidata colle norme di cui agli articoli 1 e 2.

(Approvato).

Art. 5.

Sono aboliti per gli ufficiali e per i sottufficiali i privilegi loro concessi dal primo e dall'ultimo capoverso dell'art. 10 della legge 26 marzo 1865, n. 2217.

Continueranno per altro a godere dell'aumento del quinto della pensione i militari graduati del Corpo reale equipaggi che abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo nello stesso grado.

I macchinisti di 1^a e di 2^a classe, i nocchieri di 1^a classe e altri pareggiati a quest'ultimo grado e classe, i quali contino 6 anni di servizio nel loro grado e classe avranno diritto all'aumento di due quinti della pensione. Sarà però in loro facoltà di domandare che la liquidazione della pensione abbia luogo in base agli articoli 14, 17, 18, 19 e 20 della legge 14 aprile 1864, n. 1731. In questo caso la paga annua, compresi i sessenni, servirà di base per la liquidazione.

Questi aumenti potranno essere computati al di sopra del massimo fissato dalla tabella.

(Approvato).

Art. 6.

Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali riformati e dei militari del Corpo reale equipaggi riformati, viene esteso il beneficio della reversibilità del terzo della pensione, quando il marito e il padre abbia prestato meno di 25 anni di servizio.

Alle vedove ed agli orfani predetti è pure concessa la reversibilità d'un terzo dell'assegno temporaneo goduto dal loro marito o padre, fino al compimento del tempo, in cui doveva per esso durare.

Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali revocati o rimossi è concessa la reversibilità del terzo della pensione o dell'assegno, come per le vedove e gli orfani dei riformati, salva la diversa misura della pensione o dell'assegno, come alla legge del 25 maggio 1852.

Le vedove e gli orfani di ufficiali e militari morti prima di avere acquistato il diritto a liquidare pensione di ritiro; saranno considerati per la liquidazione della loro pensione o del loro assegnamento temporaneo come vedove ed orfani di ufficiali o militari riformati; e saranno

ad essi applicabili le norme delle citata legge 25 maggio 1852.

(Approvato).

Art. 7.

Per l'applicazione degli articoli 3, 37 e 38 della legge sullo stato degli ufficiali e per la liquidazione della pensione ai militari feriti in guerra o in servizio comandato, o comunque collocati a riposo per infermità provenienti da causa di servizio, sarà considerato come *minimo* della pensione per ciascun grado la pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto per il collocamento a riposo, e come *massimo* i quattro quinti dello stipendio.

(Approvato).

Art. 8.

Dopo la promulgazione della presente legge le pensioni per gli ufficiali della regia marina e loro aventi diritto, saranno liquidate in base agli stipendi stabiliti dalla legge 5 luglio 1882, n. 854.

Resta per altra in facoltà dei militari attualmente in servizio, che abbiano 20 o più anni di servizio, di optare per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 26 marzo 1865, n. 2217, e nelle leggi 25 maggio e 11 luglio 1852, n. 1376 e 1402.

È pure fatta facoltà agli ufficiali dei Corpi della R. marina ed ai militari graduati del corpo reale equipaggi di domandare la liquidazione della pensione nella misura che spetterebbe loro, come se non avessero avuto l'ultima promozione.

(Approvato).

Art. 9.

La presente legge avrà vigore dal 1° luglio 1884.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Poteva presumersi che occorresse a quest'ultimo articolo lo stesso emendamento, che fu fatto ieri all'ultimo articolo

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1884

della legge analoga sulle pensioni dell'Esercito; ma per fortunata combinazione la proposta che si faceva da noi in questo disegno di legge per le pensioni della Marina, è alquanto diversa dall'altra, e consuona testualmente coll' emendamento di ieri, quindi non occorre altro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'ultimo articolo. Chi lo approva è pregato di sorgere.
(Approvato).

Ora si dà lettura della tabella:

Tabella fissa delle pensioni di ritiro pei militari del Corpo reale equipaggi
(Art. 1 della legge).

GRADI	Minimo a 20 anni effettivi di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o di campagna	Massimo a 35 anni senza aumento del quinto
Nocchieri di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe, e altri militari pareggiati a tale grado	730	18	1000
2 ^o nocchiere e altri militari pareggiati a tale grado .	500	15	725
Sotto nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	415	10	565
Marinari e comuni delle altre categorie	360	8	480
Mozzi	300	7	405

(Approvata).

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 pom.

I. votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alle leggi sulle pensioni pei militari del R. esercito;

Modificazioni alle leggi sulle pensioni pei militari della R. marina.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Istituzione del servizio ausiliario per gli ufficiali della R. marina;

Disposizioni pel pagamento degli stipendi, per la nomina e pel licenziamento dei maestri elementari;

Bonificamento delle regioni di malaria in Italia.

Quanto allo scrutinio delle votazioni a schede segrete seguite per la nomina di membri di Commissioni, le schede verranno suggellate perchè domani i signori Senatori, scrutatori, ne possano fare lo spoglio.

La seduta è sciolta (ore 5 ³/₄).